

n. 642/2023 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

Sez II CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **642/2023 R.G.** promossa da:

con il patrocinio dell'avv

e dell'avv.

RICORRENTE/I

contro

RESISTENTE

Il giudice, sciogliendo la riserva dell'udienza 11/07/2023, ha emesso il seguente:

decreto

Con ricorso ex 28 l. 300/1970 la

lamentava che la dirigente

aveva di fatto negato la

richiesta del 14/2/2023 da parte del

, di pubblicazione all'albo sindacale e a

9

quello on line dell , della lettera con cui dichiarava la propria contrarietà alla firma del contratto d'Istituto e illustrava dettagliatamente i motivi di tale scelta, in quanto la dirigente con lettera del 21 seguente, aveva prima chiesto il parere delle RSU e delle sigle sindacali, compresa la stessa espressamente invitata prima *“a confermare l'intero contenuto della comunicazione, riproponendo su carta intestata e con firma congiunta del Segretario Provinciale prof.*

8

” la richiesta di pubblicazione all'Albo, e poi a “inviare, da esporre all'Albo, come esercizio del legittimo diritto di critica sindacale, una dichiarazione modificata, depurata degli elementi controversi che di seguito vengono segnalati, che illustri la motivazione della legittima scelta di non firmare . . ”.

7

Deduceva inoltre, di aver con pec del 17/4/2023, diffidato la dirigente scolastica di pubblicare la missiva del prof. , che a sua volta, con pec in pari data, aveva nuovamente negato il diritto alla pubblicazione, per cui chiedeva di accertare l'antisindacalità di tale condotta, consistita nell'aver impedito la pubblicazione della lettera e di ordinare di affiggerla all'albo sindacale e pubblicarla nell'albo on line dell' .

6



Integrato il contraddittorio, si costituiva il _____ che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per carenza di attualità, e comunque, il suo mancato fondamento, perchè la pubblicazione nella bacheca sindacale on line sarebbe risultata lesiva delle disposizioni che le regolavano con precisione, sottoscritte da tempo, anche nei contratti integrativi d'Istituto, ed espresse nel Regolamento pubblicato sul sito.

L'inammissibilità del ricorso

Il _____ ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per carenza di attualità. L'eccezione è infondata in quanto il diniego all'affissione nella bacheca sindacale e alla pubblicazione in quella on line della lettera del prof. _____, è stato ribadito il 17 aprile u.s. e perdura tutt'ora, posto che anche all'udienza la dirigente scolastica dell' _____, pur essendosi dichiarata disponibile, ai soli fini conciliativi, all'affissione, ha ribadito però, il diniego alla sua pubblicazione on line, per cui permane l'interesse del sindacato a ottenere la cessazione di tale comportamento, ritenuto illegittimo, in quanto inevitabilmente destinato a protrarsi in futuro.

Secondo la giurisprudenza infatti, il requisito dell'attualità del comportamento antisindacale o il perdurare dei suoi effetti sussiste ove tale comportamento *“alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale”* (Cass. 13860/2019).

Il diritto di affissione

Il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4/12/2017 all'art 3 - Dirigenti sindacali stabilisce che:

“1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:

- a) i componenti delle RSU,*
- b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;*

L'art. 5 - Diritto di affissione, prevede che: _____ *soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici”.*

Da tali norme appare evidente come la richiesta della dirigente scolastica al sindacato ricorrente di “ratificare” la lettera del prof _____, ripresentandola su carta intestata al sindacato, con

p
}<
o
<
z
U
o
: ORTO
imat



l'aggiunta della firma del segretario provinciale, sia del tutto contraria alla norma collettiva.

L'art 25 l. 300/1970 attribuisce alle rsu il diritto, esteso dal CCNQ anche ai dirigenti sindacali, *“di affiggere comunicati, pubblicazioni ed ogni altro materiale di interesse sindacale - e comunque inerente al lavoro - in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva”* (Cass. 1199/2000).

Inoltre, *“la qualificazione del materiale da affiggere come inerente, ai sensi della stessa norma, a materie di interesse sindacale e del lavoro, deriva esclusivamente dalla scelta compiuta in proposito dall'organizzazione sindacale, posto che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione, il datore di lavoro può opporre come limite all'esercizio del diritto di affissione solo il presupposto della provenienza del materiale dalle r.s.a., ma non ha in ogni caso il diritto di impedire le affissioni, di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse del materiale in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso”* (Cass. 2808/1994).

In base a tale principio deve escludersi la possibilità per il datore di lavoro di censurare il contenuto dei documenti o pretendere la correzione di quelli che il sindacato intende affiggere, in quanto l'unico soggetto che ha il diritto di decidere, in completa autonomia e libertà, quale materiale esporre, è soltanto il sindacato.

Risulta pertanto illegittima anche la pretesa della dirigente scolastica di modificare il contenuto della lettera del TAS, apponendovi le correzioni e integrazioni da lei stessa suggerite.

La pubblicazione sul sito on line

Per quanto concerne la pubblicazione sul sito on line, il _____ ha richiamato il contenuto del contratto integrativo d'Istituto, dove si prevede che:

3. *“L'amministrazione individua un referente preposto alla pubblicazione nello spazio sul sito. Le OO.SS. e RSU possono utilizzare lo spazio web per “l'affissione” di pubblicazioni e comunicati inerenti esclusivamente materie relative alle attività istituzionali, di interesse sindacale e di lavoro, nel rispetto della vigente normativa. Non è consentita la pubblicazione di materiale multimediale. È vietato l'uso per fini personali. Eventuali riferimenti a fini esterni tramite link sono soggetti alle politiche di filtraggio e sicurezza e, pertanto, potrebbero non essere pienamente funzionanti.*
4. *I testi inseriti verranno mantenuti nel sito peT' un periodo massimo di 30 giorni. Trascorso detto termine devono essere rimossi
specifica delle OOSS e/o RSU.*
5. *Responsabilità. Le OOSS e le RSU sono direttamente responsabili dei contenuti inseriti e delle eventuali infrazioni alle norme vigenti, in particolare di eventuali comportamenti contrari a quanto previsto dal D.lgs. 82 del 07.03.2005 “Codice dell'amministrazione*

M

M

C
E
E
S
O

O

TO



digitale” e s.m.i., dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 20167679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” e dal Regolamento d'Istituto, comprensiva della Netiquette.

6. *Il Dirigente Scolastico, in qualità di Gestore del sito, quale responsabile generale dei contenuti, esaminati nel merito testi, allegati, files o immagini dei quali viene richiesta la pubblicazione, potrà segnalare eventuali anomalie o imperfezioni alle singole sigle sindacali e, in caso di necessità, negare la pubblicazione delle informazioni ritenute non conformi a quanto previsto dalle regole vigenti, qualora ritenga vengano meno i requisiti istituzionali o per comportamenti non idonei al corretto utilizzo della Bacheca in argomento, quale forma di autotutela volta a contrastare l'uso illegittimo degli spazi.*
- 7 *La responsabilità di quello che viene affisso non è della scuola, ma del sindacato che espone la comunicazione. Il dirigente scolastico, tuttavia, se ritiene che il materiale pubblicato dal sindacato sia in contrasto con la legge, può invitare la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) a rimuoverlo, oppure, come per ogni reato, informare la competente autorità giudiziaria”.*

In base a tale disposizione, al dirigente scolastico è consentito segnalare preventivamente al sindacato eventuali irregolarità o contenuti inappropriati e addirittura, *“in caso di necessità, negare la pubblicazione ... qualora ritenga vengano meno i requisiti istituzionali o peT’ comportamenti non idonei al corretto utilizzo della Bacheca in argomento”.*

Il dirigente può quindi ricorrere a tale forma di veto solo in casi eccezionali quando, nonostante il precedente invito, il sindacato pretenda di pubblicare materiali inadeguati, sconvenienti o ingiustificatamente offensivi, lesivi dell'altrui reputazione.

Sembra quindi preclusa ogni censura preventiva sui contenuti di natura sindacale o lavorativa in genere della pubblicazione, che involge inevitabilmente, il merito della posizione espressa dal sindacato che ovviamente, essendo di parte, può anche risultare dissonante da quella sostenuta dal dirigente scolastico, pena la violazione del diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica, che incontra come unici limiti quelli stabiliti dalla legge.

Ciò premesso, dal contenuto della comunicazione del 21/2/2023 della dirigente scolastica - a parte la pretesa della controfirma del segretario provinciale, non dovuta in base al CCNQ di cui si è già detto - la richiesta di modifica del contenuto della lettera del TAS prof. appare esorbitante.

Infatti, la dirigente ha contestato non l'utilizzo di espressioni gratuitamente offensive, o anche solo sconvenienti, ma più semplicemente, un resoconto ritenuto inveritiero delle riunioni sindacali, dell'atteggiamento tenuto da lei stessa, modalità di assegnazione degli incarichi, delle deliberazioni degli organi collegiali, della votazione on line del referendum, dell'attuazione del



PNRR, che si risolve in sostanza, in un'argomentata difesa del proprio operato, in replica e contestazione a quanto sostenuto nella lettera del TAS prof. _____, meritevole come tale di un confronto tra tutte le rappresentative sindacali dell' _____ “ (a cui la comunicazione della dirigente era indirizzata), anzichè di una censura preventiva, volta a impedire la sua pubblicazione e quindi, la conoscibilità delle opinioni del suo antagonista, che ha di fatto precluso ogni eventuale discussione sulle varie questioni da lui sollevate, lesiva di un libero confronto sindacale, avendo reso nota alle altre sigle sindacali solo la propria versione dei fatti, in assenza di contraddittorio.

Deve pertanto ritenersi che la dirigente scolastica, nel vietare la pubblicazione sul sito on line della lettera del TAS prof. _____ abbia oltrepassato i limiti del suo ruolo di Gestore del sito e quindi, leso oggettivamente l'interesse dell'organizzazione sindacale ricorrente, tutelato ex art 28 1. 300/1970.

Dev'essere pertanto ordinata l'affissione all'albo sindacale e la pubblicazione su quello on line dell' _____ della missiva prot. n. 875 del 7/2/2023 del prof. _____, unitamente alla richiesta di pubblicazione del 14/2/2023 del sindacato ricorrente, con il divieto di impedire, ritardare o anche solo mediare in qualunque modo, l'affissione e pubblicazione di testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le spese del procedimento, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.

visto l'art 28 1. 300/1970

ordina

l'affissione all'albo sindacale e la pubblicazione su quello on line dell'

_____ della missiva prot. n. 875 del 7/2/2023 del prof. _____, unitamente alla richiesta di pubblicazione del 14/2/2023 del sindacato ricorrente,

vieta

di impedire, ritardare o anche solo mediare in qualunque modo, l'affissione e pubblicazione di testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro

condanna

il

oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge,

Decreto immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Como, 21/07/2023

Il giudice
Giovanni Luca Ortore

